

L'artigianato bergamasco

**NUOVA SEDE,
RINNOVATA
EFFICIENZA,
MAGGIORE EFFICACIA**

**Siglato l'acquisto,
in autunno l'attivazione
dei nuovi uffici**

Mensile dell'Unione Artigiani di Bergamo e Provincia
n° 6 - Luglio/Agosto 2016 - anno LXVII

Unione Artigiani trasferisce i propri uffici nella nuova sede in Via Autostrada, con ampi parcheggi, per essere ancora più accessibile ai propri associati.
Una nuova struttura per una maggiore efficienza nella rappresentanza delle Imprese Artigiane.



RAPPRESENTANZA

Nuova sede Unione Artigiani



FISCALE

Importanti novità in materia fiscale

LAVORO



Importanti novità in materia di lavoro

**ECCellenze
D'IMPRESA**



Prima edizione Lash Champions League



**STRATEGIE
SOLUZIONI
SERVIZI**

L'energia creativa di
Manzù simbolo del
significato profondo
dell'Unione Artigiani

Bollettino degli organi direttivi
dell'UNIONE ARTIGIANI
di Bergamo e Provincia
Aderente a CONFINDUSTRIA Bergamo
Aderente a ASSOARTIGIANI di Confindustria
N° 6 - Luglio/Agosto 2016 - ANNO LXVII
Chiuso in redazione il 03/08/2016

Editrice UNIONE SERVIZI S.r.l. (Unico Socio)
24122 Bergamo - P.zza Matteotti, 11
Tel. 035 238.724 - Fax 035 218.457
unione@artigianibergamo.it
www.artigianibergamo.it

Direttore Responsabile: Dott. ALBERTO GOZZI

AUTORIZZAZIONE
Tribunale di Bergamo n. 160/49 del 16/11/1949

STAMPA
UNIONE SERVIZI s.r.l.
24122 Bergamo
Tel 035 23.87.24



UNIONE ARTIGIANI
CONFINDUSTRIA BERGAMO

Nuova sede Unione Artigiani

In autunno gli uffici dell'Unione Artigiani di Bergamo si trasferiranno in Via Autostrada.

Una nuova struttura più accessibile, più efficiente, innovativa, che permetterà di rispondere con ancora più efficacia alle esigenze dei propri associati.

“Per noi – riferisce il Presidente **Remigio Villa** – questa nuova casa degli artigiani è un grande motivo di orgoglio. Vogliamo scommettere sul futuro e questo vuole essere un segnale di ottimismo di come la crisi non faccia più così paura e come noi micro imprenditori la vogliamo affrontare a viso aperto con spirito propositivo e carattere tenace!”

“Anche Artigianfidi –aggiunge il Presidente **Camillo Mazzola**– ha previsto un proprio spazio all’interno dei nuovi locali per essere sempre prontamente supporto fondamentale per le Imprese, affidando gli imprenditori nel mondo del credito, in una congiuntura tuttora negativa per chi vuole intraprendere e svilupparsi”.



FINANZIAMENTO...



*Sempre quel passo avanti
anche nel credito*

**VAI ALLA TUA BANCA
CHIEDI DI
ARTIGIANFIDI**

OPPURE TELEFONA


UNIONE ARTIGIANI
CONFINDUSTRIA BERGAMO

ARTIGIANFIDI
B e r g a m o

Sede di BERGAMO
Piazza Matteotti, 11 - Tel. 035.238724 - Fax 035.244880

www.artigianibergamo.it



Importanti novità in materia di lavoro *Indennità di trasferta ed infedele registrazione sul lul*

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito chiarimenti in ordine al regime sanzionatorio applicabile in caso di "disconoscimento" della prestazione lavorativa effettuata in regime di trasferta, con specifico riferimento all'applicazione della sanzione per infedele registrazione sul LUL.

In particolare, è stato ribadito che il concetto di infedele registrazione va riferito esclusivamente ai casi di difformità tra i dati registrati ed il quantum della prestazione lavorativa resa (es: meno ore rispetto a quelle effettivamente lavorate) o l'effettiva retribuzione o compensi corrisposti (es: "fuori busta"). In relazione alla specifica tematica inerente alla non conforme scritturazione/registrazione della voce "trasferta", viene precisato che si configura la condotta di infedele registrazione tutte le volte in cui viene riscontrata, a seguito di accertamento ispettivo, una difformità tra la realtà effettiva e quanto registrato sul LUL e sempre a condizione che "l'erronea" scritturazione del suddetto dato abbia determinato una differente quantificazione dell'imponibile contributivo.

Tale difformità si configura sia nel caso in cui la trasferta non sia stata proprio effettuata oppure la relativa indennità occulti emolumenti dovuti ad altro titolo (es: straordinari) con fine evi-

dentemente elusivo oppure ancora che nel caso in cui sotto la voce trasferta siano state erogate somme per compensare le prestazioni lavorative rese dai c.d. trasfertisti.

In definitiva, il regime sanzionatorio per infedele registrazione sul LUL trova applicazione nei casi in cui la registrazione del dato risulti sostanzialmente non veritiera sia in ordine ai dati meramente quantitativi della stessa (es. differente retribuzione di fatto erogata o differente orario di lavoro/riposi effettivamente goduti) che in ordine ai dati qualitativi (inerenti l' indicazione sul LUL di una causale o titolo fondante l'erogazione economica che non trovi riscontro nella concreta esecuzione della prestazione).

Infine, si ritiene opportuno ricordare che, a seguito delle modifiche introdotte dal D. Lgs. 151/2015 l' infedele registrazione sul LUL che determini differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 1.500.

Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero a un periodo superiore a sei mesi, la sanzione va da euro 500 a euro 3.000 euro e da 1.000 a 6.000 euro se si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero a un periodo superiore a dodici mesi.

Impianti di videosorveglianza

Il Ministero del Lavoro è intervenuto fornendo al proprio personale ispettivo le istruzioni operative da rispettare qualora venga accertata l' installazione e l' impiego illecito di impianti audiovisivi per finalità di controllo a distanza dei lavoratori in orario di lavoro.

Richiamando la normativa vigente e la consolidata giurisprudenza, il Ministero del Lavoro ha ribadito il divieto di installare impianti audiovisivi senza il preventivo accordo che le Organizzazioni Sindacali oppure, in mancanza di esso, la preventiva autorizzazione rilasciata dalla Direzione Territoriale del Lavoro territorialmente competente.

Viene altresì confermata, trattandosi di un reato di pericolo, la violazione del divieto anche in presenza di:

- * apparecchiature solamente installate ma non ancora funzionanti;

- * controlli discontinui perché esercitati in locali nei quali i lavoratori si trovano saltuariamente;

- * telecamere finte montate per scopi esclusivamente dissuasivi.

Il mancato rispetto della normativa in materia di videosorveglianza è punito, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, con la sanzione penale dell' ammenda da euro 154 ad euro 1.549 o con l' arresto da 15 giorni ad un anno.

In alternativa, trova applicazione l' istituto della prescrizione grazie al quale il trasgressore può estinguere il reato attraverso: l' aver posto rimedio all' irregolarità rimuovendo materialmente gli impianti, oppure raggiungendo l' accordo sindacale od ottenendo l' autorizzazione dal parte della DTL nei tempi congruamente fissati dal personale ispettivo; il pagamento di una sanzione amministrativa di euro 387.



Denuncia dei lavoratori disabili: esoneri per lavorazioni a rischio elevato

Il Ministero del Lavoro, in attuazione di quanto previsto dal Jobs Act, ha prorogato dal 01 luglio 2016 al 31 luglio 2016 il termine di invio dell' autocertificazione diretta ad ottenere l' esonero (oneroso) previsto nei confronti dei datori di lavoro che occupano addetti impegnati in lavorazioni assicurate a voci di rischio che comportano il pagamento di un tasso di premio INAIL non inferiore al 60 per mille.

Con precedente Decreto, il Ministero del Lavoro aveva dettato le procedure e le modalità di versamento del contributo esonerativo (vedasi precedente comunicazione dello scorso mese di maggio).

L' autocertificazione, che successivamente al 31.07.2016 dovrà essere presentata entro 60 giorni dall' insorgenza dell' obbligo, dovrà:

* essere effettuata in via telematica utilizzando la modulistica appositamente predisposta dal Ministero del Lavoro;

* contenere le informazioni necessarie per determinare la quota di esonero e gli estremi del versamento trimestrale effettuato.

In assenza di variazioni della quota di esonero il datore di lavoro può continuare ad avvalersi dell' esonero senza inviare nuove comunicazioni effettuando trimestralmente il versamento del contributo esonerativo.

Viceversa, in presenza di variazioni della quota di esonero, il datore di lavoro dovrà presentare nuova autocertificazione nei 60 giorni successivi il verificarsi della variazione e ricalcolare la quota del contributo esonerativo (in aumento oppure in riduzione a seconda dei casi).

Il primo contributo esonerativo (euro 2.022,24 per ogni trimestre) dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario nei 5 giorni lavorativi precedenti l' autocertificazione e sarà determinato per il periodo intercorrente dalla data di inizio esonero alla fine del trimestre di riferimento mentre, per i trimestri successivi, dovrà essere effettuato entro il giorno 10 del mese successivo al termine del trimestre già coperto dal precedente versamento.

Resta inteso che il mancato versamento del contributo esonerativo fa decadere dal beneficio dell' esonero parziale.

Nel caso di versamenti inesatti i servizi per il collocamento mirato assegneranno un termine di 30 giorni per regolarizzare il pagamento, decorso infruttuosamente il quale, provvederanno a segnalare all' Ispettorato del Lavoro competente l' infrazione riscontrata.

Ammortizzatori sociali

Al seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto n. 95442 del 15 aprile 2016 contenente i criteri per l' approvazione dei programmi di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, l' INPS è intervenuta fornendo le prime istruzioni operative relativamente al nuovo procedimento amministrativo per la concessione della Cigo.

Il nuovo procedimento di concessione può essere così riassunto:

a) competenza esclusiva delle sedi provinciali INPS con la conseguente soppressione delle precedenti Commissioni provinciali CIGO;

b) individuazione di criteri univoci e standardizzati per la valutazione delle domande riconducibili a situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali, ed a situazioni temporanee di mercato.

In particolare, viene evidenziato che le integrazioni salariali ordinarie erano (con la normativa precedente) e rimangono (con la normativa attuale introdotta dal Jobs Act) un istituto invocabile per crisi di breve durata e di natura transitoria;

c) obbligo a carico delle aziende richiedenti, di redigere una relazione tecnica dettagliata, resa come dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, che fornisca gli elementi probatori indispensabili per la concessione dell' ammortizzatore sociale.

La dichiarazione, da inviarsi telematicamente, dovrà pertanto esplicitare le ragioni che hanno determinato la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa nell'unità produttiva interessata dimostrando, sulla base di elementi oggettivi attendibili, che la stessa continua e continuerà ad operare sul mercato.

Anche le richieste di proroga della domanda devono essere accompagnate dalla relazione tecnica obbligatoria, poiché sono considerate comunque domande distinte e per la loro concessione devono essere presenti gli elementi probatori che manifestino il perdurare delle ragioni di integrazione presentate nella prima istanza.

L'azienda, qualora lo ritenga opportuno, può supportare la relazione con della documentazione (es: solidità finanziaria dell'impresa, report concernenti la situazione temporanea di crisi del settore, nuove acquisizioni di ordini o partecipazione a gare di appalto, ecc.).

Per alcune casuali il Decreto Ministeriale prevede che alcuni attestati o documenti tecnici, come i bollettini meteo, siano obbligatoriamente da allegare alle domande.

d) facoltà in capo all'INPS di un supplemento istruttorio con richiesta di integrazione della documentazione ai fini procedurali.

Decorrenza: la nuova disciplina si applica alle domande presentate dal 29 giugno 2016.





Importanti novità in materia fiscale

BREXIT: cosa cambia nell'immediato per turisti, lavoratori ed imprese

L'inatteso risultato del referendum del 23 giugno 2016, che ha spinto la Gran Bretagna fuori dall'Europa, rappresenta un terremoto di proporzioni storiche che rischia di compromettere le sorti dell'Unione Europea e condizionare pesantemente lo scenario politico ed economico mondiale.

Lo scenario è di estrema incertezza ma tutti i principali analisti concordano nel sostenere che le ripercussioni di questa decisione saranno pesantissime, soprattutto per i paesi periferici.

L'attuazione di quanto deciso dal referendum del 23 giugno 2016 prevede però tempi lunghi e la Gran Bretagna continuerà a far parte dell'Unione Europea fino a quando non sarà conclusa la procedura prevista dall'art. 50 del Trattato sull'Unione Europea.

Nell'immediato, quindi, nulla cambia:

- * per i cittadini italiani che volessero entrare in Gran Bretagna non serve il passaporto: sarà ancora sufficiente la carta d'identità. Anche il prelievo dai bancomat e i pagamenti con la carta di credito non subiranno cambiamenti;
- * le operazioni commerciali continuano ad essere effettuate con i consueti obblighi ed adempimenti;
- * continuano a trovare applicazione i vigenti Regolamenti comunitari di sicurezza sociale (CE).

Convertito in legge il "Decreto banche"

Legge 30 giugno 2016, n. 119, di conversione del D.L. 3 maggio 2016, n. 59

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del c.d. "Decreto banche" (entrata in vigore il 3 luglio 2016). Tra le principali novità segnaliamo il "pegno mobiliare non possessorio", modifiche alla disciplina dell'espropriazione forzata e l'introduzione di nuove disposizioni nell'ambito delle procedure concorsuali, il tutto in un'ottica di maggiore informatizzazione delle procedure.

In particolare, **in tema di esecuzioni il decreto prevede** che:

- * sia istituito un nuovo portale unico delle vendite al quale gli interessati alle vendite immobiliari potranno fare riferimento per trovare le pubblicità degli immobili, richiedere le visite e altro (la cui introduzione è prevista dopo il 30 giugno 2017);
- * il pignoramento debba contenere l'avvertimento che l'opposizione all'esecuzione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione del bene pignorato (salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile);
- * nell'esecuzione mobiliare il soggetto incaricato della vendita a mezzo di commissionario, non possa protrarre le attività di vendita oltre i 6 mesi e sono ammessi non più di 3 esperimenti di vendita;
- * nella vendita giudiziaria di beni immobili l'attività di liberazione dell'immobile verrà attuata direttamente dal custode, senza l'ausilio dell'Ufficiale Giudiziario;
- * ogni creditore, nel termine di dieci giorni prima della data dell'udienza fissata per la vendita, può presentare istanza di assegnazione, per sé o a favore di un terzo;
- * i giudici dell'esecuzione e i professionisti delegati possano predisporre progetti di distribuzione parziali delle somme ricavate dall'esecuzione immobiliare;
- * nel caso in cui il debitore contesti un credito solo parzialmente, il giudice sia tenuto a concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto sulla parte non contestata.

Le principali **novità introdotte alle procedure concorsuali** consistono nella possibilità di svolgere in via telematica le udienze della procedura che prevedono la presenza di numerosi creditori e nella previsione di revoca del curatore che non rispetta l'obbligo di presentare periodici progetti di ripartizione (in presenza di somme disponibili per la distribuzione ai creditori).

Inoltre vengono ampliate le possibilità degli organi delle procedure concorsuali di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare (previste anche per la ricostruzione dell'attivo e del passivo e ai fini del recupero o della cessione dei crediti): il curatore, con l'autorizzazione del Giudice, il commissario e il liquidatore giudiziale possono accedere ai dati relativi ai soggetti nei cui confronti la procedura ha ragioni di credito, anche in mancanza di titolo esecutivo nei loro confronti.

È anche prevista l'istituzione di un registro elettronico delle **procedure di espropriazione forzata immobiliari, delle procedure di insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi**, istituito presso il Ministero della giustizia e accessibile dalla Banca d'Italia, che utilizza i dati e le informazioni in esso contenuti nello svolgimento delle funzioni di vigilanza. Nel registro sono pubblicati le informazioni e i documenti relativi:

- a) alle procedure di espropriazione forzata immobiliare;
- b) alle procedure di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa;
- c) ai procedimenti di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti nonché ai piani di risanamento, quando vengano fatti oggetto di pubblicazione nel registro delle imprese;
- d) alle procedure di amministrazione straordinaria;
- e) alle procedure di accordo di ristrutturazione dei debiti, di piano del consumatore e di liquidazione dei beni.



Prima edizione Lash Champions League

L'Unione Artigiani di Bergamo ha sostenuto la prima edizione della **Lash Champions League 2016** organizzata da Light Lashes

Con il patrocinio dell'Unione Artigiani di Bergamo il 4-5 giugno si è svolto il primo campionato di extension ciglia "Lash champions League 2016" organizzato da Light Lashes presso l'hotel NH Bergamo.

L'evento ha visto la calorosa partecipazione di numerosi Lashmaker provenienti da diverse parti del mondo (Ungheria, Inghilterra, Francia, Olanda, Polonia, Germania...) , suddivisi in categorie in base agli anni di esperienza nel campo.

Ma procediamo per gradi e vediamo cos'è un trattamento di extension ciglia e chi è la figura di Lashmaker.

Per trattamento di extension ciglia si intende un allungamento delle ciglia naturali, applicando su una ciglia naturale, una o più ciglia artificiali. Il numero di ciglia finte varia a seconda della tecnica utilizzata. Pertanto, per esempio, con la tecnica base "una ad una" si applicherà una ciglia finta su una naturale, mentre con la tecnica Russian Volume si potrà applicare da 3 a 6 extension ciglia su un pelo naturale. Chi esegue questo particolare trattamento di bellezza è la figura del Lashmaker, un vero e proprio professionista dello sguardo in grado di donare voluminosità e intensità agli occhi dei propri clienti.

Che cos'è quindi un campionato di extension ciglia?

Un campionato di extension ciglia è una competizione tra

Lashmaker professionisti che competono tra loro applicando trattamenti di allungamento ciglia su delle modelle. I loro lavori vengono poi analizzati e valutati da giudici esperti, rappresentati di solito da figure di spicco del settore, i quali assegnano ad ogni partecipante un punteggio. La valutazione tiene presente diversi criteri, alcuni di questi sono: la pulizia del lavoro, la corretta esecuzione della tecnica utilizzata oltre che l'immagine complessiva, in riferimento alla forma del viso e degli occhi della modella.

Quello appena svolto è stato il primo campionato internazionale di extension ciglia in Italia...

Grazie all'impegno di Light Lashes, un marchio di extension ciglia ben affermato da più di 3 anni sul territorio italiano, si è potuto organizzare un campionato di allungamento delle ciglia che ha riunito in quel di Bergamo numerosi appassionati del settore, facendo conoscere questo mondo anche a tante persone che non ne erano a conoscenza.



Unione Artigiani auguri a tutti i propri Associati buone vacanze



**Da sempre in Piazza Matteotti, nel cuore della Bergamo che decide
e capillarmente presente in tutto il territorio della Provincia**

Delegazione di TREVIGLIO

Viale Montegrappa, 28 – Tel. 0363.49728 / 301900

Delegazione di ZOGNO

Via XXIV Maggio, 2 – Tel. 0345.92.301

Delegazione di PIAZZA BREMBANA

Via Belotti, 48 – Tel. 0345.81.464

Delegazione di ROMANO DI LOMBARDIA

P.le Fiume (angolo via Cavagnari) – Tel. 0363.918.546

Recapiti: Fontanella - Via Mazzini, 57
Palosco - Via IV Novembre, 13

Delegazione di CALUSCO D'ADDA

Via Rivasca, 57 – Tel. 035.793.954

Delegazione di CHIUDUNO

Via C. Battisti, 40 – Tel. 035.838.968

Delegazione di CISANO BERGAMASCO

Via Roma, 46 – Tel. 035.436.3476

Delegazione di CLUSONE

Via S. Defendente, 34 – Tel. 0346.25.489

Delegazione di GAZZANIGA

Via Gelmi, 7 – Tel. 035.714.096

Delegazione di COLOGNO AL SERIO

Via Bergamo, 35 – Tel. 035.487.2414

Delegazione di LOVERE

Via Matteotti, 3 – Tel. 035.962.095

**NUOVA
APERTURA**

Delegazione di DALMINE

Via Bachelet, 3 – Tel. 329.8438205

**BERGAMO - Piazza Matteotti, 11 - Tel. 035.238724 - Fax. 035.218457 - unione@artigianibergamo.it
www.artigianibergamo.it**

DURC e VISURE CAMERALI si possono richiedere direttamente dai nostri uffici